



COMUNE DI VAL DELLA TORRE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020 2021 2022



Indice:

Premessa	Pag. 2
Criteri di valutazione	Pag. 7
Passività potenziali	Pag. 16
Equilibri di bilancio	Pag. 16
Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto	Pag. 20
Utilizzo del risultato di amministrazione presunto	Pag. 21
Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 21
Spese di investimento	Pag. 23
Indebitamento	Pag. 23
Fondo pluriennale vincolato	Pag. 24
Vincoli di finanza pubblica	Pag. 24
Garanzie prestate	Pag. 29
Strumenti finanziari derivati	Pag. 29
Organismi partecipati	Pag. 29

PREMESSA

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento significativo dell'attività istituzionale di un ente locale.

Il termine previsto dal legislatore (art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per l'approvazione di tale documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Relativamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, il Ministro dell'Interno ha disposto un primo differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 con Decreto 13 dicembre 2019 (19A07940 – GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019).

Il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 (20°01352 – GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020).

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo a: **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (20G00034 – GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020)**, all'art. 107, comma 2, stabilisce l'ulteriore rinvio per l'approvazione dei Bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 maggio 2020.

Infine, in sede di conversione del DL n. 18/2020 sopra citato, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 dell'art. 107 prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.**

Il processo di approvazione inizia con la presentazione al Consiglio comunale dell'Ente dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale.

Nel formulare le previsioni triennali, l'Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente ed in particolare a:

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (*Milleproroghe*);
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 riferito all'armonizzazione contabile, coordinato con il successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento del D.Lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015;
- D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017 n. 96;
- D.M. 18 maggio 2017 (6° decreto correttivo) – aggiornamenti ai Principi Contabili D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- D.M. 11 agosto 2017 (7° decreto correttivo) – aggiornamenti ai Principi Contabili D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- D.L. 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2013 n. 123;

- D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”;
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);
- **Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);**
- **D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n.157;**
- **D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8;**
- **DPCM 11 marzo 2020;**
- **D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ed in particolare il contenuto di cui all’art. 87, comma 3;**
- **DPGR n. 36 del 03.04.2020 ed in particolare il punto 6;**
- **DPCM 10 aprile 2020;**
- **DPGR n. 43 del 13.04.2020;**
- **DPCM 26 aprile 2020;**
- **Legge 24 aprile 2020 n. 27.**

Dal 2019 non è più applicato il blocco di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confermato per il 2018 dal comma 37 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Alla data di predisposizione della presente Nota integrativa, con il progetto di bilancio relativo al triennio 2020-2022 proposto per l’approvazione, si è raggiunto il pareggio di bilancio ricorrendo all’applicazione di una quota di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità a finanziamento di quello inserito nel Bilancio di Previsione ma **evitando di destinare parte dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica al finanziamento di spese correnti**. Considerata infatti la difficoltà di reperire risorse utili per il finanziamento di spese di investimento, l’Amministrazione comunale ritiene necessario destinare i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica unicamente alle spese per le quali sarebbero naturalmente designati, vale a dire quelle per investimenti.

La copertura finanziaria delle spese correnti necessita pertanto di altre risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi essenziali alla collettività.

In parte tali risorse sono state reperite a seguito dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione della R.A.A. comunale “Rossi di Montelera” per cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prorogabili per altri cinque anni. La concessione prevede un canone concessorio annuale pari ad Euro 63.030,00=, destinato in primo luogo al finanziamento di spese a carattere sociale a carico dell’Ente (es.: servizio educatori di sostegno scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, etc.).

L’aggiudicazione definitiva di tale gestione certamente libera risorse utili al soddisfacimento delle spese per i servizi rivolti alla collettività, pur tuttavia non risulta sufficiente a fronteggiare tutte le necessità di bilancio, che nel corso degli ultimi esercizi finanziari hanno notevolmente appesantito lo stesso.

Pertanto l’Amministrazione propone, in sede di approvazione dello schema di Bilancio per il triennio 2020-2022 il seguente incremento dell’addizionale comunale all’Irpef, che avrà lo scopo primario di reperire le risorse necessarie a garantire la copertura delle spese di carattere corrente senza dover ricorrere a quelle che invece, per loro natura, devono essere destinate al finanziamento di spese di investimento:

L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: così come prevista per l’anno 2012 con deliberazione di G.C. n. 38 del 11.04.2012, è stata confermata per il 2013 con deliberazione di G.C. n. 33 del 03.04.2013 e di C.C. n. 27 del 30.04.2013, per il 2014 con deliberazione di G.C. n. 37 del 02.04.2014 e di C.C. n. 20 del 24.04.2014, per il 2015 con deliberazione di G.C. n. 63 del 03.07.2015 e di C.C. n.22 del 17.07.2015, per il 2016 con deliberazione di C.C. n. 5 del 29.04.2016, per il 2017 con deliberazione di C.C. n. 8 del 24.03.2017, per il 2018 con deliberazione di C.C. n.

53 del 28.12.2017 ed infine per il 2019 con deliberazione di C.C. n. 7 dell'11.03.2019, nel rispetto della progressività prevista dal sistema tributario vigente.

Incremento proposto:

Aliquote dal 2012 al 2019:

Aliquote dal 01.01.2020:

Scaglioni di reddito	Aliquote dal 2012	Scaglioni di reddito	Aliquote dal 2020
da 0 a 10.000,00 euro	fascia di reddito esente da imposta	da 0 a 10.000,00 euro	fascia di reddito esente da imposta
da 10.000,01 a 15.000,00 euro	0,42%	da 10.000,01 a 15.000,00 euro	0,52%
da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,52%	da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,62%
da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,62%	da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,72%
da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,74%	da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,78%
oltre 75.000,00 euro	0,80%	oltre 75.000,00 euro	0,80%

RILEVATO che:

- la Legge 27 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2020) attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva ed il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi;

- il comma 738 dell'art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2020 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

- la nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale, come stabilito dal comma 739 dell'art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2020;

- il comma 740 dell'art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2020 chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta;

- il comma 779 dell'art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2020 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020.

- alla data di predisposizione della presente Nota ed in attesa di predisporre l'impostazione della nuova IMU, attuativa dell'unificazione IMU-Tasi, così prevista dalla sopra citata normativa, sono comunque confermate, con il progetto di bilancio proposto per l'approvazione e relativo al triennio 2020-2022, relativamente all'esercizio finanziario 2020, le aliquote I.M.U. di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2017 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) anno 2018 - componente IMU: determinazione aliquote e detrazioni; componente TASI: determinazione aliquote, detrazioni e scadenze versamento. Addizionale comunale IRPEF anno 2018: determinazione aliquote".

In questa sede si rileva che, a seguito perizia estimativa relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili residenziali – commerciali – industriali – artigianali ai fini dell'imposta municipale unica sperimentale (I.M.U.), prot. n. 0002327 del 05.05.2020, effettuata dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio su incarico dell'Amministrazione comunale, i valori di dette aree sono da intendersi così modificati:

Descrizione	Precedente valore di cui alla delib. di G.C. n. 94 del 07.12.2017 €	Valore attuale a seguito perizia estimativa del 30.04.2020 €
Prezzo delle aree inserite nelle zone residenziali	55,00/mq	45,00/mq
Prezzo delle aree inserite nelle zone commerciali	60,00/mq	55,00/mq
Prezzo delle aree inserite nella zona industriale/artigianale	50,00/mq	40,00/mq
Prezzo delle aree inserite nella zona industriale/artigianale "AIN4"	33,00/mq	33,00/mq

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo a: **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”** (20G00034 – GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020), all'art. 107, commi 4-5 così recita:

4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*

5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

Sostanzialmente tariffe e PEF TARI slittano al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 a scelta del Comune. In alternativa i comuni potranno confermare per l'anno 2020 le tariffe già applicate per il 2019, approvando il PEF (Piano Economico Finanziario) entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021.

Fonte: ANUTEL – Newsletter Settimanale – anno 19 – n. 5 del 3 febbraio 2020

Data: 03/02/20 Categoria: Newsletter Settimanali Testata: -

Per il 2020 funzione “sperimentale” per l'applicazione dei piani economici e finanziari previsti dalla delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). E' quanto hanno chiarito ai sindaci gli esponenti di governo presenti al tavolo della Conferenza Stato-Città di giovedì scorso.

Cosa si intende per “sperimentale”? Per capirlo bisogna riepilogare gli ultimi “aggiornamenti” in materia, che sono stati approfonditi in un articolo pubblicato sul Sole24Ore.

In pratica l'Italia tenta da molti anni di applicare il principio europeo del «chi inquina paga», che prevede tariffe misurate in base ai rifiuti prodotti. Senza successo. Perché ogni riforma è stata accompagnata da deroghe che hanno mantenuto in vita il vecchio metodo “normalizzato” del 1993.

Una girandola di parametri in cui case analoghe, e soprattutto negozi identici, possono veder cambiare il conto anche di 10 volte nel passaggio da un Comune all'altro. Per mettere ordine nel

ginepraio, la manovra 2018 ha affidato ad Arera il compito di costruire il nuovo “metodo tariffario”, un po’ come accaduto qualche anno prima per il servizio idrico. Compito che l’Arera ha svolto con un’amplissima consultazione con operatori e amministratori che ha portato a novembre all’adozione di due delibere: il nuovo metodo tariffario, appunto, e gli obblighi di trasparenza in bolletta (che non dovrebbero essere coinvolti dalla “sperimentazione”).

La pubblicazione delle delibere, con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020, e la pioggia delle richieste di proroga (tra cui quella di ANUTEL) sono state simultanee. E prima hanno prodotto il nuovo calendario per le delibere, che quest’anno concede tempo ai Comuni fino al 30 aprile. E oggi promette la svolta della “sperimentazione”. Perché quando si interviene su una materia caotica i problemi sono infiniti.

La Tari che arriva a casa di ogni italiano è figlia di un piano economico-finanziario che fissa i costi del servizio da coprire integralmente con la tariffa. Ma questi piani finanziari chi li deve fare? Perché le norme oggi impongono di approvare le tariffe sulla base del piano predisposto dal gestore dei rifiuti e approvato dall’«autorità competente». Il nuovo metodo individua in Arera l’autorità che approva in via definitiva il piano, ma prevede anche che in attesa della decisione finale si applicano i prezzi validati dall’autorità territorialmente competente. Autorità che spesso non esiste, perché la riforma del 2006 non è stata mai applicata, oppure esiste sulla carta ma non è operativa. In questi casi, l’approvazione dovrebbe arrivare dal Comune, che si auto-approverebbe il piano finanziario. Un caos, che promette di moltiplicare i ricorsi. Che sono già partiti.

In relazione appunto alla Tassa Rifiuti (TARI) e relative scadenze e modalità di pagamento per l’anno 2020, nella stessa seduta nella quale viene presentata la proposta dalla Giunta comunale di schema di Bilancio per il periodo 2020-2022 e relativa Nota di Aggiornamento al D.U.P. Semplificato per la loro approvazione, viene altresì presentata una proposta con la quale:

....omissis....

- richiamati i DPCM 08.03.2020 – 09.03.2020 – 11.03.2020 – 22.03.2020 - 01.04.2020 – 26.04.2020 nonché i decreti del Presidente della Regione Piemonte 21.03.2020 – 29.03.2020 – 03.04.2020 – 06.04.2020 – 07.04.2020 – 13.04.2020 – 30.04.2020 che, con effetto della sottoscrizione, hanno disposto misure di contenimento del contagio da COVID-19 fra le quali la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nonché la chiusura di tutte le strutture ricettive e sportive;

- visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare a partire dal mese di febbraio per l’emergenza sanitaria che sta determinando una crisi economica per l’intera nazione con ricadute negative sulle attività economiche interessate dai provvedimenti per il contenimento del contagio;

si dispone:

- 1) DI PROPORRE al Consiglio Comunale di confermare, in via provvisoria, il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11 marzo 2019, che verrà utilizzato per l’acconto Tari anno 2020.
- 2) DI DARE ATTO che si provvederà mediante una successiva deliberazione all’approvazione del PEF anno 2020 ed alla determinazione delle tariffe Tari 2020 definitive.
- 3) DI STABILIRE che l’acconto della TARI 2020:
 - venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 50% dell’importo complessivamente dovuto su base annua;
 - da corrispondere sulle tariffe delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sulle tariffe delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ...) nonché sulle tariffe delle strutture ricettive e sportive venga

parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 25% dell'importo complessivamente dovuto su base annua.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Le previsioni degli stanziamenti relativi alle entrate correnti, sono state formulate in base a criteri di storicità, con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi e tenendo conto dell'eventuale evoluzione dei fondi a favore degli enti territoriali così come previsti in particolare dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

In particolare relativamente all'esercizio finanziario 2020, si rileva tuttavia che, per poter far fronte alle maggiori difficoltà di bilancio venutesi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la programmazione in generale ed in particolare quella relativa al fabbisogno del personale ha dovuto necessariamente essere rivista e ridotta. Alla battuta di arresto che le entrate stanno facendo registrare dal mese di marzo, deve risponderci al momento con quante più possibili economie di spesa, nelle quali è rientrata anche quella relativa al personale.

Fonte: estratto da IFEL Fondazione ANCI - Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI – Roma, 20 gennaio 2020

Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC (commi 848-851)

- comma 848: *La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.*

Con il **comma 848** viene finalmente attivato il reintegro del taglio operato con il dl n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni. L'ANCI ha ripetutamente richiesto tale reintegro in considerazione del fatto che il taglio avrebbe dovuto cessare con il 2019.omissis....

- comma 849: *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:*
«d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

In corrispondenza dell'incremento complessivo del FSC, intervenuto successivamente alla determinazione del FSC 2020 in base al regime recentemente innovato dal dl 124/2019 (dl Fiscale, art. 57), il **comma 849** introduce un ulteriore ambito di riparto nel quadro delle previsioni del comma 449 della legge di bilancio per il 2017, stabilendo che gli importi oggetto di nuova assegnazione siano ripartiti con il DPCM annuale ordinariamente preposto alla determinazione e riparto del FSC. L'assegnazione è destinata a soddisfare "specifiche esigenze di correzione nel riparto" del FSC, da concertare in sede di Conferenza Stato-Città.omissis....

- comma 850: *A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotta di 14,171*

milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

Il **comma 850** dispone una riduzione della quota del FSC che dal 2016 provvede al ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori. Nel complesso, oltre 3,7 mld. di euro annui che sono attualmente inglobati in modo strutturale nel FSC.

La riduzione di 14,17 mln. di euro corrisponde all'abolizione dell'agevolazione "Tasi-inquilini" (co. 681 L. 147/2013), che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU".

In sostanza, il minor gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari.

Il contributo riguardava circa 3.100 Comuni (quelli che nel 2015 applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale). Questi enti, cui si applica ora la riduzione del FSC, contabilizzeranno un maggior gettito nuova IMU di pari importo, con effetti neutrali sull'ammontare delle risorse disponibili.

- comma 851: *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208».

Il **comma 851** riduce in conseguenza del precedente l'ammontare totale della "quota ristori" del FSC del predetto importo di 14,17 mln. di euro.

Contributo IMU-TASI (co. 554)

- comma 554: *Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 »*

Il **comma 554** stabilizza per il triennio 2020-2022 il contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi Comuni a seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, per effetto delle norme sui limiti di aliquote più restrittive di quelle in vigore nel previgente regime IMU sull'abitazione principale.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (Legge 145/2018, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui tra il 2019 al 2033.

Il contributo in questione continua ad essere ripartito per ciascun Comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del DM interno 14 marzo 2019, a loro volta coerenti con il riparto originario del 2014.

Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (co. 555)

- comma 555: *Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.*

Il **comma 555** dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al

fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Si ricorda che l'innalzamento del limite era stato già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (commi 854-855)

- comma 854: *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;*
 - b) *al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;*
 - c) *al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».*

Il **comma 854** pospone al 2021 la decorrenza dell'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC). La disposizione accoglie la richiesta di rinvio più volte formulata dall'ANCI al fine di mettere gli enti nella condizione di completare l'attività di allineamento delle informazioni della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con le evidenze contabili locali e di poter contare su un sistema di monitoraggio automatico ed integrato con SIOPE+. In questo modo sarà possibile dimensionare il problema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali della P.A. e, conseguentemente, ipotizzare soluzioni efficaci.

In particolare, la lettera a) del comma 854 rinvia l'obbligo di accantonamento per gli enti non in regola con gli indicatori di riduzione del debito pregresso o di ritardo annuale dei pagamenti mentre la lettera c) stabilisce il rinvio per gli enti che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla PCC.

Infine, la lettera b), in conseguenza dello shift al 2021 dell'intera disciplina sul FGDC, elimina la disposizione introdotta dall'art. 50 del dl fiscale che consente l'elaborazione degli indicatori sulla base delle scritture contabili locali.

- comma 855: *All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, le parole: «Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° luglio 2020».*

Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 l'obbligo di indicare la data di scadenza della fattura negli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (OPI).

Tale vincolo non comporta oneri particolari salvo richiedere una maggiore consapevolezza agli enti che dovranno verificare, anche mediante l'eventuale coinvolgimento della software-house, che la data da inserire nell'OPI sia la data di scadenza effettiva e non la data indicata dal fornitore.

Si ricorda, infine, come al nuovo vincolo corrisponde il venire meno dell'obbligo di effettuare la comunicazione mensile dei debiti scaduti e non estinti.

Comuni montani (comma 551)

- comma 551: *Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.*

Le previsioni di spesa corrente sono state formulate in base ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso, tenuto conto altresì di quanto previsto dal programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente e dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia per ciascun anno.

Il comma 853 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) modifica la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei Comuni di cui all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019 (cd decreto Crescita), che ha introdotto il principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali in una logica di superamento della regolazione basata sulla copertura del turn over. Nello specifico, la norma modifica, ai fini del relativo decreto ministeriale attuativo, la disciplina del valore soglia introducendo un ulteriore valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la suddetta soglia. Infine, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e facenti parte di Unioni di Comuni, è prevista la possibilità di derogare al valore soglia stabilito dal decreto al fine di consentire comunque l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo determinato. **Tali disposizioni saranno applicabili solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo.** Alla data di predisposizione del presente atto e quindi dello schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, ci si è attenuti ad una programmazione rispettosa della normativa vigente in materia.

- Acquisto di beni e servizi: sulla base delle effettive disponibilità finanziarie e tenuto conto di quanto previsto dal piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Si rileva che in forza **dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157 vengono disapplicati taluni tetti di spesa.**

In particolare le eliminazioni dei vincoli per acquisti di beni e servizi che interessano il comparto della spesa corrente e che quindi vanno a modificare il parere che deve rilasciare il revisore dei conti allo schema di bilancio di previsione sono previste dalle lett. b e c) dell'art. 57, comma 2.

Sostanzialmente, dall'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).
- Utenze: sulla base della storicità dei costi rilevabili dagli ultimi tre esercizi e del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui: sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi: sulla base dei contratti pluriennali in corso e programmati;

- Trasferimenti diversi: in misura congrua alle quote eventualmente stabilite per quote capitarie, convenzioni o altro ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia per le assegnazioni diverse;
- Fondo di riserva ordinario: nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 ter, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità: si rinvia all'apposito paragrafo.

Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni. Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazione di acquisto. Occorre a tal proposito evidenziare che l'art. 57, comma 2 bis, lett. f) abroga soltanto il comma 11 ter, dell'art. 12, del decreto-legge n. 98/2011 **lasciando in vita tali vincoli per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato** della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali.

Permangono i limiti di spese previsti per:

- mobili e arredi: è applicabile agli enti locali il limite relativo alle spese per mobili e arredi previsto dall'art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (così come modificato dall'art. 10, comma 6, Legge n. 11 del 2015 e successivamente dall'art. 10, comma 3, Legge n. 21 del 2016), il quale dispone: *“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”* e che pertanto impone a tutte le pubbliche amministrazioni un tetto massimo pari al 20 per cento delle analoghe spese sostenute in media negli anni 2010 e 2011. Per il 2016, comuni, province e città metropolitane erano stati esentati dall'obbligo dal decreto mille proroghe (art. 10, comma 3, del D.L. 210/2015), ma in mancanza di ulteriori proroghe dal 2017 saranno nuovamente ad esso soggetti.

Con la delibera 6 febbraio 2015 n. 48/2015/PAR, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, affronta il quesito posto da un Comune alle prese con i limiti di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, nei termini imposti alle Amministrazioni locali dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).

La Corte prende atto, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012 dispone che negli anni 2013, 2014 e 2015 gli Enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei

servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Le previsioni di entrata e di spesa per investimenti sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici, inserito nel D.U.P. Semplificato per il periodo 2020-2022 approvato in prima istanza con deliberazione di G.C. n. 86 del 30.07.2019 e rivisto con Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2020-2022, in fase di approvazione.

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono previsti in linea con le risultanze degli ultimi esercizi finanziari e, in relazione all'esercizio 2020, tenuto conto di eventuali accertamenti verificati alla data di predisposizione della presente nota.

Si rammenta che il comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), in materia di proventi da permessi a costruire, stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.”*

Non sono state previste quote di proventi derivanti dalle concessioni edilizie a finanziamento di spese correnti, rendendosi necessario destinarli unicamente alle spese per le quali sarebbero naturalmente designati, vale a dire quelle per investimenti. Per tale punto si rimanda al contenuto della Nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato 2020-2022, presentato in questa stessa seduta per la sua approvazione.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono stanziati sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa vigente in materia.

Non sono previsti proventi da alienazioni patrimoniali per l'esercizio finanziario 2020.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL).

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione (esercizio finanziario 2020):

Comune di VAL DELLA TORRE			Esercizio finanziario 2020		
Entrate	Cassa	Competenza	Spese	Cassa	Competenza
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	304.790,67		Disavanzo di amministrazione		0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti) - solo regioni		36.408,00			
		0,00			

Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

	Fondo pluriennale vincolato		0,00				
Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.681.324,00	1.830.066,93	Tit. 1	Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	3.587.315,84	2.370.558,03 0,00
Tit. 2	Trasferimenti correnti	210.024,03	102.930,03				
Tit. 3	Entrate extratributarie	849.162,28	554.926,07	Tit. 2	Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	1.006.609,73	244.349,00 0,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	554.574,48	142.416,45	Tit. 3	Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
					Totale spese finali	4.593.925,57	2.614.907,03
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Tit. 4	Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti)	153.773,00	153.773,00 0,00
	Totale entrate finali	4.295.084,79	2.630.339,48				
Tit. 6	Accensione di prestiti	305.757,31	101.932,55	Tit. 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	892.684,35	733.665,00
Tit. 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	941.730,25	733.665,00				
	Totale titoli	5.542.572,35	3.465.937,03		Totale titoli	5.640.382,92	3.502.345,03
	Totale complessivo entrate	5.847.363,02	3.502.345,03		Totale complessivo spese	5.640.382,92	3.502.345,03
	Fondo di cassa finale presunto	206.980,10					

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione (esercizio finanziario 2021):

Comune di VAL DELLA TORRE		Esercizio finanziario 2021	
Entrate	Competenza	Spese	Competenza
		Disavanzo di amministrazione	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00 0,00		
Fondo pluriennale vincolato	0,00		
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	1.844.955,93	Tit. 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale	2.316.008,00 0,00

perequativa				vincolato	
Tit. 2	Trasferimenti correnti	69.309,00			
Tit. 3	Entrate extratributarie	564.693,07	Tit. 2	Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	85.349,00 0,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	85.349,00	Tit. 3	Spese per incremento di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00
				Totale spese finali	2.401.357,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Tit. 4	Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti)</i>	162.950,00 0,00
	Totale entrate finali	2.564.307,00			
Tit. 6	Accensione di prestiti	0,00	Tit. 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	733.665,00
Tit. 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	733.665,00			
	Totale titoli	3.297.972,00		Totale titoli	3.297.972,00
Totale complessivo entrate		3.297.972,00	Totale complessivo spese		3.297.972,00

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione (esercizio finanziario 2022):

Comune di VAL DELLA TORRE		Esercizio finanziario 2022	
Entrate	Competenza	Spese	Competenza
		Disavanzo di amministrazione	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti) – solo regioni</i>	0,00 0,00		
Fondo pluriennale vincolato	0,00		
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.844.909,93	Tit. 1 Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.351.451,00 0,00
Tit. 2 Trasferimenti correnti	69.309,00		
Tit. 3 Entrate extratributarie	561.034,07	Tit. 2 Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	85.349,00 0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	85.349,00	Tit. 3 Spese per incremento di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00
			Totale spese finali
			2.436.800,00
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Tit. 4 Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti)</i>	123.802,00 0,00
	Totale entrate finali		
	2.560.602,00		
Tit. 6 Accensione di prestiti	0,00	Tit. 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Tit. 7 Spese per conto terzi e partite di giro	733.665,00

Tit. 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	733.665,00			
	Totale titoli	3.294.267,00		Totale titoli	3.294.267,00
Totale complessivo entrate		3.294.267,00	Totale complessivo spese		3.294.267,00

PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel triennio in esame non sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, ma in via cautelativa si prevedono un fondo accantonamenti diversi ed un fondo rischi di minimo importo.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza.

Per le previsioni di cassa relative al primo esercizio del triennio, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo il quale le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Gli equilibri di bilancio vengono verificati nella seguente tabella:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		304.790,67		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 2.00 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.487.923,03 0,00	2.478.958,00 0,00	2.475.253,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 Spese correnti <i>di cui:</i> <i>fondo pluriennale vincolato</i> <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.370.558,03 0,00 36.408,00	2.316.008,00 0,00 38.409,00	2.351.451,00 0,00 38.364,00
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	153.773,00	162.950,00	123.802,00

Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D -E-F)			-36.408,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		36.408,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 5.00 6.00	(+)		244.349,00	85.349,00	85.349,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		244.349,00 <i>0,00</i>	85.349,00 <i>0,00</i>	81,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U -V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		36.408,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. *			-36.408,00	0,00	0,00

* n.b.: utilizzo quota parte AA (da FCDE accant.) a finanziamento F.C.D.E. anno 2020

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 ammonta ad Euro 331.180,10=

Il Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 ammonta ad Euro 331.180,10=

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Anno 2019-2020 per il Bilancio Anno 2020-2022)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	219.228,13
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	30.450,44
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	3.873.210,96
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.963.766,96
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	191.123,90
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	363.181,43
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	331.180,10
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	331.180,10
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	69.655,45
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	79.538,50
	B) Totale parte accantonata	149.193,95
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.841,21
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,01
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	18.652,88
	Altri vincoli	459,94
	C) Totale parte vincolata	24.954,04
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	155.922,00
	E) Totale parte disponibile (E=A B C D)	1.110,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Relativamente al Bilancio di Previsione in esame, in sede di approvazione del documento programmatico, è previsto l'utilizzo di quota parte del risultato di amministrazione presunto pari ad € 36.408,00= a finanziamento del F.C.D.E. anno 2020

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il nuovo ordinamento contabile introdotto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 riferito all'armonizzazione contabile, coordinato con il successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce l'obbligatorietà di prevedere un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione del Bilancio di Previsione è quindi necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo per ciascuna entrata della quota da accantonare, mediante l'applicazione delle formule matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, sopra citato.

Sono stati esaminati tutti i capitoli dei titoli I e III di entrata e l'ente ha individuato le voci di cui alla tabella sotto riportata.

E' stata applicata al Bilancio 2020-2021-2022 la percentuale del 100% derivante dalla verifica delle riscossioni relative al periodo 2015-2019:

Codice	Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	F.C.D.E. 2020 (C)	F.C.D.E. 2021 (C)	F.C.D.E. 2022 (C)	Tipologia	Categoria
10101	I.C.I./I.M.U.: accertamenti	29.804,00	30.693,00	30.647,00	29.249,65	30.122,11	30.076,97	1010100	108
10101	I.C.I./I.M.U.: violazioni	5.000,00	10.000,00	10.000,00	1.129,00	2.258,00	2.258,00	1010100	106
30100	Proventi relativi ai servizi di polizia urbana e rurale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.028,40	1.028,40	1.028,40	3010000	200
30100	Proventi relativi ai servizi di polizia urbana e rurale: contravvenzioni c.d.s. messe a ruolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3010000	200
	TOTALE F.C.D.E.				36.407,05	38.408,51	38.363,37		
	Importi arrotondati così come riportati sullo schema Bilancio per il triennio 2020-2022				36.408,00	38.409,00	38.364,00		

Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

Sono stati sottratti dal calcolo del FCDE:

- Il Fondo accantonamento per rischi da inesigibilità – accantonamento Fondo svalutazione crediti (TARI), come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, inserito nel piano finanziario per Euro 25.250,00=.
- L'addizionale comunale IRPEF, in quanto l'incasso avviene nell'arco temporale di due anni ma non è dubbia l'esigibilità. Se si è messa una previsione prudenziale, il mancato incasso nell'anno è dovuto a tempi tecnici.

Fonte: IFEL – Fondazione ANCI – Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI – Roma 20 gennaio 2020

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%. La norma amplia la capacità di spesa di tali enti.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il successivo comma 854 (cfr. ultra) sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), si ritiene che, per l'esercizio 2020, gli enti dovranno calcolare gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, potrà essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno, schemi che saranno applicati in via sperimentale per il rendiconto 2019, per entrare pienamente in vigore proprio nel 2020.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie – pur in forma di intervento speciale e limitato al triennio 2020-22 – la posizione tecnica a più riprese sostenuta in questi anni da Anci e Ifel, tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive “anche” in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale di cui ai commi 784-815 della legge.

Si rileva inoltre il rinvio al 2021 del FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali).

Per quanto riguarda il Comune di Val della Torre, non si esclude per il futuro la possibilità di considerare anche altre voci di entrata.

Alle tipologie sopra individuate è stata applicata la formula di calcolo della media semplice delle riscossioni del quinquennio precedente. La quota annua da accantonare è stata poi determinata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata una percentuale pari al 100 per cento della media quinquennale così calcolata.

SPESE DI INVESTIMENTO

Come già indicato in premessa:

- le spese per investimenti sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici, contenuto ed approvato in prima istanza all'interno del D.U.P. Semplificato per il periodo 2020-2022 con deliberazione di G.C. n. 86 del 30.07.2019, nonchè rivisto ed aggiornato con Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022, attualmente in fase di presentazione da parte della Giunta comunale per la sua approvazione;

- i proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono previsti in linea con le risultanze degli ultimi esercizi finanziari e, in relazione all'esercizio 2020, tenendo conto della situazione creatasi a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha pesantemente ridotto le entrate nel loro complesso.

Si fa presente che, per il triennio 2020-2022 non sono state previste quote di proventi derivanti dalle concessioni edilizie a finanziamento di spese correnti (Art. 1, comma 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017).

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono stanziati sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa vigente in materia.

Alla data di predisposizione della presente Nota integrativa non sono previsti proventi da alienazioni patrimoniali nell'esercizio finanziario 2020.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL).

INDEBITAMENTO

Per il triennio 2020-2022, alla data di predisposizione della presente Nota integrativa è prevista l'accensione di un prestito CdP a finanziamento della ristrutturazione del tetto del Palazzo comunale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.865.952,66	1.874.215,00	1.830.066,93
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	80.927,16	122.019,00	102.930,03
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	769.797,33	908.720,00	554.926,07
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.716.677,15	2.904.954,00	2.487.923,03
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	271.667,72	290.495,40	248.792,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	()	55.334,65	50.975,00	44.642,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati	()	0,00	0,00	0,00

Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

nell'esercizio in corso				
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		216.333,07	239.520,40	204.150,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	989.219,52	838.148,77	680.651,61
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		989.219,53	840.000,77	680.651,61
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022 non è stato al momento applicato l'eventuale Fondo Pluriennale Vincolato che sarà determinato in sede di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019

I **commi da 819 a 826**, art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*”, desunto “*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (**co. 821**).

Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della Legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata *una tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione *pro* FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (**co. 823**). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita **l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018** ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano **purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017**.

La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (**co. 824**).

Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (**co. 825**).

Il **comma 826** provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le

coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020, a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del “Bando Periferie” di cui al DL 91/2018.

(estratto da: Ifel fondazione Anci - AC 1334 B Legge di Bilancio 2019 Prima nota di lettura sui contenuti

Fonte: quotidiano Enti Locali & Pa – Il Sole 24 ore – Home, fisco e contabilità (23 dicembre 2019)

Corte dei Conti, doppio pareggio e doppio vincolo sul nuovo debito

Di Luciano Cimbolini

Con la delibera n. 20/2019 le Sezioni riunite della Corte dei Conti sono intervenute sul tema delicato dei rapporti fra il saldo di finanza pubblica (di matrice europea) individuato dalla legge rinforzata 243/2012 e gli equilibri di bilancio previsti dalle regole contabili armonizzate, derivanti dal decreto legislativo 118/2011, che disciplinano i bilanci di regioni ed enti locali (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 dicembre)...omissis...

Fonte: quotidiano Enti Locali & Pa – Il Sole 24 ore – Tributi, bilanci e finanza locale (20 gennaio 2020)

Il doppio pareggio frena gli investimenti

L'assunzione di nuovo indebitamento nel bilancio di previsione 2020-22 inciampa sul doppio equilibrio di bilancio. Ad allarmare funzionari, amministratori e revisori è in particolare la delibera 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 dicembre), con la quale i giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la permanenza dell'obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo. A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata da Anci al ministero dell'Economia per chiedere un incontro al fine di chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Le ripercussioni sugli investimenti sarebbero comunque pesanti. La legge 145/2019 ha stabilito, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, che Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell'armonizzazione contabile. Secondo questa impostazione, gli enti sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile alla voce W1 (saldo di competenza) del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. Il saldo W2 considera invece, oltre agli impegni ed agli accertamenti, anche gli accantonamenti effettuati nell'esercizio in corso. Poiché con la legge di bilancio 2019 è cessato l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali previste dal testo unico. Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le prescrizioni dell'articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo, non potendosi, allo stato di legislazione e giurisprudenza costituzionale, desumere un superamento della disciplina rinforzata ad opera della legge di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabile ai fini della verifica della capacità di indebitamento degli enti. La legge 243/2012 chiede poi per l'anno di riferimento il rispetto del saldo indicato all'articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione interessata, in assenza di intese regionali o nazionali che permettano all'ente di acquisire spazi finanziari, l'onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoriale (e su tutti gli altri enti territoriali della regionale), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento. I giudici contabili precisano inoltre che la Consulta ha ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibilità delle parti. In questo complesso scenario, il limite al ricorso all'indebitamento risulta però attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da

indebitamento (non impegnate o non imputate) nel medesimo esercizio a copertura di spese di investimento. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell'anno è assoggettato al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero.

Fonte: quotidiano Enti Locali & Pa – Il Sole 24 ore – Home, fisco e contabilità (6 febbraio 2020)

Niente doppio pareggio, per la Rgs legge 243 da applicare solo a livello di comparto

Niente doppio pareggio di bilancio per i preventivi 2020. I vincoli della legge 243/2012, rinvigoriti dalla delibera 20/2019 della Corte dei conti a sezioni Riunite, si applicheranno solo a livello di comparto. Mentre i singoli Comuni saranno tenuti solo a rispettare il pareggio "semplificato" previsto dalle riforme degli ultimi anni. Dovrebbe essere questa l'indicazione della Ragioneria generale, probabilmente nella consueta circolare annuale sui vincoli di finanza pubblica.omissis....

In un'ottica precauzionale, stante quanto sopra esposto, alla data di predisposizione della presente Nota di aggiornamento, si è ritenuto di prevedere spese da finanziarsi con indebitamento unicamente per l'intervento di ristrutturazione del tetto del palazzo comunale, il cui importo finanziabile con tali risorse rispetta i vincoli di finanza pubblica come sopra esposti.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

Ciò nondimeno, si riporta di seguito, per completezza di informazione, il prospetto dimostrativo della concordanza tra previsioni di bilancio e obiettivo programmatico dei vincoli di finanza pubblica (art. 172, comma 1, lettera 'e' del D.Lgs. n. 267/2000) a dimostrazione della coerenza tra le previsioni del bilancio 2020-2022 e gli equilibri finali di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Comune di Val della Torre				
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
<i>(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)</i>				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020	PREVISIONE Anno 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00

Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.830.066,93	1.844.955,93	1.844.909,93
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	102.930,03	69.309,00	69.309,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	554.926,07	564.693,07	561.034,07
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	142.416,45	85.349,00	85.349,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.370.558,03	2.316.008	2.351.451,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	36.408,00	38.409,00	38.364,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	800,00	800,00	800,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.333.350,03	2.276.799,00	2.312.287,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	244.349,00	85.349,00	85.349,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	244.349,00	85.349,00	85.349,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾		52.640,45	202.159,00	162.966,00
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

GARANZIE PRESTATE

L'Ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Val della Torre non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Fondo vincolato per perdite reiterate negli organi partecipati

CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE – Deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR. Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014).

In coerenza con i principi fondamentali che ispirano il nuovo ordinamento contabile, volti a prevedere adeguati accantonamenti destinati a salvaguardare gli equilibri presenti e futuri del bilancio, si inserisce il Fondo di cui all'art. 1, comma 550 e ss. Legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Nel disegno di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi partecipati o controllati, un momento essenziale è costituito dall'adozione dei comuni schemi di bilancio consolidato di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Diversamente è previsto per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, con un ulteriore distinzione in relazione all'epoca della loro adesione. Gli enti che hanno sperimentato dal 2012 adottano dal 2013 la contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, mentre quelli che hanno partecipato alla sperimentazione dal 2014 adottano la contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi dallo stesso anno.

A ciò si aggiunge che il bilancio consolidato presuppone la tenuta della contabilità economico patrimoniale nell'anno precedente alla sua redazione, per cui il consolidato è stato redatto dai primi sperimentatori nel 2014 con riferimento all'esercizio 2013. Gli altri enti redigono il consolidamento nel 2017, con riferimento all'esercizio 2016.

Per tali enti il bilancio consolidato doveva essere approvato entro il 30 settembre 2017 con riguardo all'esercizio 2016.

Fanno eccezione, oltre agli enti sperimentatori, anche quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, che hanno potuto rinviare questo ulteriore adempimento al 2018 (a valere sul 2017), così come hanno potuto differire al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

Il Comune di Val della Torre con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 14.11.2017, ha ritenuto di rinviare all'anno 2017 l'adozione dei principi della contabilità economico patrimoniale e la conseguente tenuta della contabilità economico patrimoniale, nonché l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato (per il quale si è già provveduto al rinvio mediante deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 27.11.2015, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 14.12.2015, al fine di consentire un ingresso più graduale dell'ente nel nuovo sistema contabile armonizzato).

Alla data di predisposizione del presente documento, per il periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, non sono stati definiti particolari o specifici indirizzi ed obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Si rileva che con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 31.10.2017 si è provveduto a:

- individuare quali componenti del “Gruppo Comune di Val della Torre”, oltre al Comune di Val della Torre, in qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

Enti strumentali partecipati (elenco):

- C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente)
- C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali)
- AUTORITA' D'AMBITO “TORINESE” A.T.O. 3 (Convenzione obbligatoria tra enti locali)
- A.I.D.A. (Azienda Intercomunale Difesa Ambiente)

Società partecipate direttamente (elenco):

- S.I.A. s.r.l.
- S.M.A.T. S.p.A.

Società partecipate indirettamente (elenco):

- A.I.D.A. Ambiente S.r.L.

- individuare i componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Val della Torre, oltre al Comune di Val della Torre, in qualità di capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

Enti strumentali partecipati (elenco):

- C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente)
- C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali)
- AUTORITA' D'AMBITO “TORINESE” A.T.O. 3 (Convenzione obbligatoria tra enti locali)
- A.I.D.A. (Azienda Intercomunale Difesa Ambiente)

Società partecipate (elenco):

- S.I.A. s.r.l.
- S.M.A.T. S.p.A.

Società partecipate indirettamente (elenco):

- A.I.D.A. Ambiente S.r.L.

Si rileva che con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 11.09.2018 ad oggetto: “Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 31.10.2017 ad oggetto: ‘Bilancio Consolidato del 'Gruppo Comune di Val della Torre' - individuazione dei componenti e del perimetro di consolidamento.” - Responsabile Area Servizi finanziari – Risorse umane

Lidia Frignani

Revisione/aggiornamento”, fra l’altro, si è provveduto a:

- aggiornare l’elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Val della Torre” individuando, per l’esercizio 2017 i seguenti enti strumentali controllati o partecipati e società controllate o partecipate da comprendere nello stesso, così come segue:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	PERC. %
CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,39
SIA S.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente	Società	Partecipata	Diretta	3,41
A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	5,00
ATO 3	Ente strumentale	Partecipata	Diretta	0,27
C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,46

- aggiornare l’elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Val della Torre” individuando per l’esercizio 2017, i seguenti enti strumentali e società, da comprendere nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato), così come segue:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	PERC. %
CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,39
SIA S.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente	Società	Partecipata	Diretta	3,41
A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	5,00
ATO 3	Ente strumentale	Partecipata	Diretta	0,27
C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,46

- provvedere al consolidamento dei bilanci degli enti strumentali e delle società di cui al precedente punto 2, utilizzando il cosiddetto “metodo integrale” qualora l’Ente sia controllato o il cosiddetto “metodo proporzionale” e le percentuali di partecipazione evidenziate nei suddetti elenchi.

Si rileva che con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 11.09.2018 ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio consolidato ed allegati di cui all’art. 233 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: anno 2017 - Approvazione della proposta al Consiglio comunale”, si è provveduto ad approvare lo schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa.

Si rileva che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25.09.2018 ad oggetto: “Bilancio consolidato ed allegati di cui all’art. 233 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: anno 2017 - proposta della Giunta comunale al Consiglio comunale – Approvazione”, si è provveduto appunto ad approvare il Bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla

relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa.

Si rileva che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 11.12.2018 ad oggetto: “Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ‘Comune di Val della Torre’ e nel perimetro di consolidamento - anno 2018”, si è provveduto a:

- individuare, per l’esercizio 2018, i seguenti enti strumentali controllati o partecipati e società controllate o partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Val della Torre”:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	PERC. %
SIA S.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente	Società	Partecipata	Diretta	3,41
SMAT S.p.A.	Società	Partecipata	Diretta	0,00019
CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,39
A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	5,00
ATO 3	Ente strumentale	Partecipata	Diretta	0,27
C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,46
Bacino Imbrifero Valli di Lanzo – Comprensorio n. 6 “Valli di Lanzo”	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,12108
AIDA Ambiente S.r.l.	Società	Partecipata	Indiretta	0,0000969

- individuare, per l’esercizio 2018, i seguenti Enti strumentali e Società controllati, componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Val della Torre”, da comprendere nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato):

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA	PERC. %
SIA S.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente	Società	Partecipata	Diretta	3,41
SMAT S.p.A.	Società	Partecipata	Diretta	0,00019
CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,39
A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente	Consorzio	Partecipata	Diretta	5,00
ATO 3	Ente strumentale	Partecipata	Diretta	0,27

C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,46
AIDA Ambiente S.r.l.	Società	Partecipata	Indiretta	0,0000969

Si rileva che con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2017, questo Comune ha provveduto alla Revisione straordinaria delle proprie partecipazioni ai sensi dell'art. 24, del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'art. 26, comma 11 dello stesso Decreto legislativo, prevede altresì che l'ente provveda annualmente alla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni prevista dall'articolo 20, ciò a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Pertanto con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29.11.2019 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Val della Torre con riferimento alla situazione al 31.12.2018 - art. 26, comma 11, TUSP", si è provveduto ad ottemperare al disposto dell'art. 20 del sopra citato TUSP, in relazione alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) – art. 1:

Abrogato obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni

Il comma 831 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali.

Fonte: Ifel fondazione Anci - AC 1334 B Legge di Bilancio 2019 Prima nota di lettura sui contenuti

Val della Torre, maggio 2020

Il Responsabile dell'Area
Servizi finanziari - Risorse umane
Lidia FRIGNANI
(firmato digitalmente)